

Titolo VI

Capo II - Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 21 Destinatari

I destinatari dell'intervento sono:

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà, anche temporanea, nel garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, sia necessario prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale e semiresidenziale o altre attività prescritte dall'autorità giudiziaria a tutela del minore (spazi neutri, incontri protetti, e mediazione familiare);
- d) minori disabili per i quali è necessario un intervento di superamento dell'emarginazione dovuta alla loro disabilità, **compresi gli interventi di natura psicoterapeutica e di sostegno psicologico;**
- e) tutti quei minori che per motivi diversi si trovino in situazione di rischio.

Capo VI

Servizi di Accompagnamento sociale

Art. 32 Definizione e finalità

Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al soddisfacimento di specifiche esigenze di mobilità favorendo l'utente e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche esigenze personali. Il servizio viene organizzato razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o altri soggetti del terzo settore appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.

Ove le condizioni di svolgimento del servizio rispetto a singoli utenti con elevate problematiche socio – sanitarie, debitamente attestate dal Servizio Sociale Professionale e dallo Specialista che ne hanno la presa in carico, siano tali da non risultare appropriate, si potrà ricorrere al riconoscimento di un contributo all'utente, o a chi ne ha la rappresentanza legale, al fine di consentire l'esecuzione del trasporto nei modi necessari al soddisfacimento del bisogno espresso. Nel caso di esecuzione del trasporto da parte di un soggetto diverso dal genitore, l'erogazione del contributo potrà avvenire solo in presenza di un contratto di lavoro o mediante ricorso ad un soggetto autorizzato al trasporto di persone.

Art. 33 Destinatari

Il servizio è rivolto prioritariamente a soggetti con disabilità accertati ai sensi della L. 104/92 e anziani non autosufficienti accertati ai sensi della vigente normativa verso centri diurni, centri di socializzazione, scuole e - in casi eccezionali - luoghi di lavoro e/o formazione.
Il Servizio può anche essere effettuato in favore di minori

Art. 34 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio è proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un progetto di assistenza personalizzato.

Art. 35 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio e modalità di gradazione del contributo in caso di trasporto effettuato da familiare

Il costo del servizio ed eventuali soglie di esenzione a carico dell'utente verranno stabilite annualmente con delibera della Giunta Esecutiva della SdS, così come l'ammontare e la gradazione del contributo economico alternativo di cui al secondo comma dell'art. 32, tenuto conto della distanza chilometrica e del tempo di percorrenza. Non operano per tale tipologia di contributi le limitazioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Nel caso di trasporto di minori derivante da provvedimento di tutela emesso dal competente tribunale non è prevista alcuna compartecipazione.

Capo VII

Attività di socializzazione per anziani autosufficienti e/o in condizione di fragilità

Art. 35 bis - Definizione e modalità

Il servizio di socializzazione di anziani autosufficienti e/o in condizione di fragilità consiste nell'organizzazione di attività ricreative, svolte con frequenza anche pluri-settimanale in luoghi messi a disposizione del soggetto pubblico o in disponibilità di privati. L'ammissione alla frequenza del servizio è proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un progetto di assistenza personalizzato, ovvero, se specificato nella regolamentazione dell'attività, a seguito di richiesta dell'utenza.

Art. 35 ter - Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

Il costo del servizio ed eventuali soglie di esenzione a carico dell'utente verranno stabilite annualmente con delibera della Giunta Esecutiva della SdS.

TITOLO VII

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo VI

Attività ricreative, Vacanze e soggiorni per disabili

Art. 53 Descrizione e finalità

Allo scopo di consentire ad utenti disabili la fruizione di opportunità di vacanze, socializzazione e utilizzo del tempo libero, potranno essere organizzati annualmente dall' SDS in base alle domande raccolte dal Servizio sociale Professionale e alla compatibilità delle risorse, attività ricreative anche continuative, soggiorni estivi o servizi similari, anche brevi, in località e strutture idonee e con modalità organizzative adeguate alla tipologia delle diverse disabilità..

Art. 54 Destinatari

Soggetti in carico ai servizi territoriali afferenti all'area della disabilità per i quali la partecipazione a questo genere di iniziative rientri nell'ambito del progetto individualizzato di assistenza.

Le suddette vacanze sono organizzate prevalentemente per i soggetti disabili che durante l'anno non frequentano centri di socializzazione, diurni e/o di riabilitazione. Potranno partecipare anche i soggetti che frequentano centri di socializzazione, diurni e/o di riabilitazione solo quando questi ultimi non organizzano al loro interno soggiorni estivi.

Art. 55 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

Annualmente rispetto all'organizzazione del servizio saranno decise le modalità di accesso e la compartecipazione economica con apposito atto della Giunta esecutiva della S.d.S.

